

ACCESSO CIVICO SEMPLICE

Riferimenti normativi

Art. 5, c. 1, d.lgs n. 33/2013.

Contenuto dell'obbligo

Ai sensi dell'art. 5, c. 1, d.lgs n. 33/2013 *“l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”*.

L'esercizio del diritto di accesso non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.

Modalità di trasmissione dell'istanza

L'istanza può essere presentata utilizzando il modello scaricabile dal sito www.villa-fiorita.it, nella sezione *“Amministrazione trasparente, altri contenuti”*.

L'istanza può essere trasmessa:

- tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: **cdcvillafiorita@pec.it all'attenzione di Alessia Lenzi;**
- tramite posta ordinaria all'indirizzo: **Ufficio Affari Generali della Casa di Cura Villa Fiorita S.r.l. – Via di Cantagallo n. 56 – 59100 Prato, all'attenzione di Alessia Lenzi;**
- tramite fax al numero: **05744891294, all'attenzione di Alessia Lenzi;**
- con consegna diretta presso **Ufficio Affari Generali della Casa di Cura Villa Fiorita S.r.l. – Via di Cantagallo n. 56 – 59100 Prato, all'attenzione di Alessia Lenzi.**

Laddove la richiesta di accesso non sia sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto la stessa deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Di seguito sono indicati i recapiti cui presentare o indirizzare la richiesta:

Ufficio

Affari Generali

Alessia Lenzi

Telefono: 05744891151

Email: info@villa-fiorita.it

Di seguito sono indicati i recapiti del titolare del potere sostitutivo in caso di ritardo o mancata risposta:

Direttore Generale

Valtere Giovannini

Telefono: 0574/4891

Email: direttoregenerale@villa-fiorita.it.

Modalità di esercizio del diritto

A norma dell'art. 5, c. 6 del d. lgs n. 33/2013 il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con

la comunicazione al richiedente. In caso di accoglimento l'ente provvede a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato all'art. 5, c. 6 del d.lgs n. 33/2013, il richiedente può presentare richiesta di riesame al titolare del potere sostitutivo.

Avverso la decisione dell'ente o, in caso di richiesta di riesame avverso la decisione del titolare del potere sostitutivo, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art. 116 del d.lgs n. 104/2010, n. 104.

Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs n. 33/2013, l'ente ha l'obbligo di effettuare la segnalazione di cui all'articolo 43, c. 5 del d.lgs n. 33/2013.